



REGIONE TOSCANA  
GIUNTA REGIONALE

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 16-02-2015 (punto N 15)**

Delibera

N 108

del 16-02-2015

*Proponente*

ANNA RITA BRAMERINI

DIREZIONE GENERALE POLITICHE AMBIENTALI, ENERGIA E CAMBIAMENTI CLIMATICI

*Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)*

*Dirigente Responsabile GIOVANNI MASSINI*

*Estensore ROSARIA MONTANI*

*Oggetto*

L.R. 79/2012, art. 22 comma 2 lett. I): approvazione del censimento delle opere idrauliche e di bonifica.

*Presenti*

ENRICO ROSSI

GIANNI SALVADORI

VITTORIO BUGLI

EMMANUELE BOBBIO

ANNA RITA BRAMERINI

GIANFRANCO

SIMONCINI

VINCENZO

CECCARELLI

ANNA MARSON

LUIGI MARRONI

STEFANIA SACCARDI

*Assenti*

SARA NOCENTINI

ALLEGATI N°3

ALLEGATI

Denominazione	Pubblicazione	Tipo di trasmissione	Riferimento
A	Si	Cartaceo+Digitale	opere classificate
B	Si	Cartaceo+Digitale	Opere su tratti a cat.mista
C	Si	Cartaceo+Digitale	Opere non classificate



## LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regio Decreto 25 luglio 1904 n.523 “Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

Visto in particolare l’art. 3 del R.D. n. 523 del 1904 che dispone la suddivisione delle opere idrauliche in cinque categorie, secondo gli interessi ai quali provvedono ed escluse quelle aventi per unico oggetto la navigazione e quelle comprese nei bacini montani;

Vista la legge regionale 11 dicembre 1998 n. 91 “Norme per la difesa del suolo”;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. n. 69/2008 e alla l.r. n. 91/98. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

Visti, in particolare gli articoli 2 e 3 della l.r.79/2012 relativi all’attività di bonifica ed alle opere connesse;

Visto l’articolo 22, comma 2, lettera i, della l.r. 79/2012 che stabilisce l’approvazione con delibera, da parte della Giunta Regionale, del censimento di tutte le opere idrauliche e di bonifica esistenti sul territorio regionale;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2004 n. 77 “Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla l.r. n. 39/2000” e il Regolamento di attuazione 23 novembre 2005 n. 61/R;

Preso atto del censimento delle opere idrauliche e di bonifica realizzato dagli enti gestori (ConSORZI di bonifica ed Unione dei Comuni) ed analizzato dai soggetti pubblici coinvolti (Regione, Province), consistente in una banca dati informatizzata e geo-referenziata, dotata di informazioni tecniche collegate alle singole opere, nonché loro localizzazione all’interno del territorio regionale;

Visto l’atto con il quale il CTD il 20 febbraio 2014 ha istituito il Gruppo di lavoro interdirezionale “Metodologia per l’individuazione ed iscrizione a demanio pubblico delle opere di bonifica”;

Preso atto, altresì, che nella seduta del C.T.D. Del 11 dicembre 2014 è stata presentata la conclusione dei lavori del Gruppo di Lavoro;

Preso atto del documento operativo che conclude l’attività del suddetto Gruppo di lavoro propedeutico alla presente delibera di approvazione del censimento delle opere, in cui ne viene stabilito l’iter amministrativo, dal collaudo all’iscrizione al demanio regionale;

Considerato che il censimento costituisce una ricognizione delle opere idrauliche e di bonifica insistenti all’interno del reticolo di gestione di cui alla l.r 79/2012, individuato con delibera di Consiglio Regionale n. 57/2013 e sue modifiche e integrazioni;

Tenuto conto dell’eventuale riordino delle classifiche delle opere idrauliche ai sensi dell’articolo 12, comma 1 ter, della l.r. 91/1998, qualora sussistano o meno le finalità di cui agli articoli 5 e 7 del R.D. 523/1904;

Preso atto che all’interno del suddetto reticolo ricadono, altresì, opere idrauliche classificate sulla base dei criteri indicati dal R.D. 523/1904 e opere idrauliche non classificate ma rientranti comunque, ai sensi del d.lgs 112/1998 e della l.r.91/1998 nella competenza regionale;

Ritenuto che le opere ricomprese nei tratti classificati in seconda e terza categoria idraulica sono opere aventi la stessa classifica del tratto al quale appartengono in quanto è invalsa la prassi di procedere alla classifica dei tratti anziché delle opere, utilizzando gli stessi criteri previsti dal R.D. 523/1904 per la classificazione delle opere, è stato ritenuto opportuno adottare il criterio per il quale le opere ricadenti in un tratto classificato acquisiscono la medesima categoria idraulica del tratto a cui appartengono;

Considerato l'Allegato A alla presente deliberazione nel quale sono riportate, estraendole dalla banca dati informatizzata, le opere idrauliche di seconda, terza, quarta e quinta categoria per le quali sussiste un formale provvedimento di classificazione;

Dato atto dell'esistenza di tratti di corsi d'acqua aventi doppia classifica, ovvero caratterizzati da sponde appartenenti a diverse categorie di cui al R.D. 523/1904 a causa delle differenti problematiche idrauliche presenti nei relativi ambiti territoriali;

Ritenuto che le opere ricomprese all'interno di tali tratti con sponde opposte appartenenti a diversa classifica vengano acquisite nella classifica più vincolante, previa valutazione delle commissioni tecniche in seguito specificate, che costituiscono il contenuto dell'allegato B alla presente deliberazione;

Dato atto che il censimento ha evidenziato l'esistenza di un numero di opere idrauliche non classificate e opere idrauliche e di bonifica per le quali occorre verificare se sia necessario attribuire o meno una diversa classificazione rispetto a quella esistente, visualizzabili cartograficamente nell'Allegato C alla presente deliberazione;

Preso atto che tra le opere di cui agli allegati A, B e C, vi sono opere per le quali non risulta reperibile il certificato finale di collaudo e che, pertanto, si rende necessario definire una procedura per l'acquisizione delle medesime opere pubbliche nell'inventario generale ai sensi della l.r.77/2004;

Preso atto, altresì, che per le opere per le quali non si rinventa la documentazione sopra richiamata, dovrà essere predisposto un atto che attesti la funzionalità dell'opera in relazione alla categoria di appartenenza e definisca il livello di sicurezza a garanzia della pubblica incolumità tenuto conto del livello di conoscenza delle caratteristiche tecniche dell'opera;

Ritenuto di istituire tre commissioni tecniche, una per ogni settore del Genio Civile di Bacino, ciascuna composta dal responsabile del Genio Civile di Bacino, che le presiede, dal responsabile dell'Autorità idraulica territorialmente competente, dal direttore del consorzio di bonifica interessato, dall'Autorità di Bacino o Autorità di Distretto Idrografico competente;

Ritenuto che le predette commissioni debbano dare inizio alla loro attività dalla data di approvazione del presente atto, avvalendosi, per i compiti loro assegnati, di un adeguato staff composto da tecnici appartenenti alle stesse amministrazioni;

Tenuto conto che le commissioni tecniche hanno la funzione di effettuare una verifica sulle singole opere presenti nel censimento e, in particolare

a) con riferimento alle singole opere di cui agli allegati B e C:

a1) se classificate: verificare la necessità di una diversa classifica;

a2) se non classificate: individuare la categoria di appartenenza e, se idrauliche, definire la relativa classifica sulla base dei criteri definiti dal presente atto e degli indirizzi dati dalla Conferenza Permanente per la Difesa del Suolo di cui all'art. 12 sexies della l.r. 91/1998;

b) per le opere presenti negli allegati A, B e C reperire il certificato di collaudo attraverso l'ente competente o, in mancanza, esaminare lo stato dell'opera, anche attraverso sopralluoghi, per accertare lo stato manutentivo dell'opera stessa, di cui verrà dato atto nella scheda predisposta dal settore regionale "Difesa del suolo";

Ritenuto di individuare i seguenti criteri per la classificazione delle opere idrauliche e di bonifica:

- funzionalità attuale dell'opera ai sensi degli articoli 2 e 3 della l.r. 79/2012;
- funzionalità attuale dell'opera ai sensi degli articoli 5 e 7 del R.D. 523/1904;
- opera ricadente nel reticolo di gestione;

Ritenuto altresì di demandare alla Conferenza Permanente per la Difesa del Suolo di cui all'articolo 12 sexies della l.r. 91/1998 l'individuazione di ulteriori criteri per accertare le categorie di appartenenza dell'opera e nell'ambito delle opere idrauliche la relativa classificazione;

Ritenuto che:

- per quanto riguarda le attività di cui al precedente punto a) le commissioni tecniche dovranno sottoporre l'esito dei lavori, all'approvazione del Comitato tecnico previsto dall'articolo 12 sexies, comma 7, della l.r. 91/1998 entro sei mesi dalla propria costituzione;
- per quanto riguarda le attività di cui al precedente punto b) le Commissioni Tecniche dovranno sottoporre l'esito dei lavori all'approvazione del Comitato tecnico previsto dall'articolo 12 sexies, comma 7, della l.r. 91/1998 entro dodici mesi dalla propria costituzione;

Considerata la necessità di procedere ad un riordino della materia che consenta una corrispondenza tra le opere idrauliche e di bonifica appartenenti alla Regione e quelle da iscrivere nel registro dei beni demaniali, per le opere di cui agli allegati A, B e C per le quali non è stato reperito il certificato di collaudo, si renderà necessario procedere alla verifica della funzionalità dell'opera in relazione alla categoria di appartenenza e alla definizione del livello di sicurezza a garanzia della pubblica incolumità, tenuto conto del livello di conoscenza delle caratteristiche tecniche dell'opera;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1) di approvare il "Censimento delle Opere" come ricognizione dell'esistente e quadro conoscitivo delle opere idrauliche, classificate e non classificate e delle opere di bonifica, presenti all'interno del reticolo di gestione, come individuato dalla DCRT 57/2013 e sue modifiche e integrazioni di cui alla banca dati informatizzata, riportata cartograficamente negli allegati A, B e C, parti integranti della presente delibera;

2) di prendere atto delle opere di cui all'Allegato A:

2.1. opere idrauliche puntuali-lineari-areali, classificate in 2°, 3°, 4°, 5° categoria ai sensi del RD 523/1904:

- insistenti sul reticolo di gestione, per quanto riguarda i comprensori di bonifica regionali;
- insistenti sul reticolo idrografico classificate ai sensi del RD 523/1904 con relativo atto di classifica, per quanto riguarda i comprensori di bonifica interregionali;

2.2. opere idrauliche classificate secondo la classifica propria del tratto in cui ricadono;

3) di prendere atto che il censimento ha evidenziato l'esistenza di un numero di opere idrauliche non classificate e opere idrauliche e di bonifica per le quali occorre verificare se sia necessario attribuire o meno una diversa classificazione rispetto a quella esistente, così come riportate negli Allegati B e C alla presente deliberazione;

4) di istituire tre commissioni tecniche, una per ogni settore regionale di Bacino, come previsto in narrativa, con il compito di effettuare una verifica sulle singole opere presenti nel censimento e, in particolare:

a) con riferimento alle singole opere di cui agli Allegati B e C :

a1) se classificate: proporre, se necessario, una diversa classifica;

a2) se non classificate: individuare la categoria di appartenenza e, se idrauliche definire la relativa classifica sulla base della funzione attualmente svolta e dei criteri definiti dal presente atto e degli indirizzi stabiliti dalla Conferenza Permanente per la Difesa del Suolo di cui all'articolo 12 sexies della l.r. 91/1998;

b) per le opere presenti negli allegati A, B e C reperire il certificato di collaudo attraverso l'ente competente o, in mancanza, esaminare lo stato dell'opera, anche attraverso sopralluoghi, per accertare lo stato manutentivo dell'opera stessa di cui verrà dato atto nella scheda predisposta dal settore regionale "Difesa del suolo";

5) di individuare i seguenti criteri per la classificazione delle opere idrauliche e di bonifica:

- funzionalità attuale dell'opera ai sensi degli articoli 2 e 3 della l.r. 79/2012;

- funzionalità attuale dell'opera ai sensi degli articoli 5 e 7 del R.D. 523/1904;

- opera ricadente nel reticolo di gestione;

6) di demandare alla Conferenza Permanente per la Difesa del Suolo di cui all'articolo 12 sexies della l.r. 91/1998 l'individuazione di ulteriori criteri per accertare le categorie di appartenenza dell'opera e nell'ambito delle opere idrauliche la relativa classificazione;

7) di dare mandato al Dirigente del Settore "Difesa del Suolo" di procedere agli adempimenti successivi necessari per procedere all'assunzione in inventario delle opere di cui al punto 5 lettera b), procedendo, per le opere per le quali non è stato reperito il certificato di collaudo, alla verifica della funzionalità dell'opera in relazione alla categoria di appartenenza e alla definizione del livello di sicurezza a garanzia della pubblica incolumità tenuto conto del livello di conoscenza delle caratteristiche tecniche dell'opera.

8) Di stabilire che il "Censimento delle Opere" sia depositato, in formato digitale, presso la Giunta della Regione Toscana, che provvederà alla sua conservazione, manutenzione e diffusione nelle forme e nei modi previsti dalle vigenti disposizioni.

9) Di rendere consultabile il dato cartografico del Censimento dal sito istituzionale della Regione Toscana.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r.23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

Il Dirigente Responsabile

Giovanni Massini

Il Direttore Generale

Edo Bernini